

Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale

U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento
del Territorio Metropolitan
Servizio 2 “Stazione Unica Appaltante”
Unità Operativa “LL.PP. Viabilità,
Edilizia Patrimoniale, Servizi e Forniture”
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma

Dipartimento VII
“Viabilità e infrastrutture viarie”
Servizio 1 “Gestione amministrativa appalti
Viabilità - Concessioni - Espropri”
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma

PROCEDURA TELEMATICA APERTA

CODICE GARA
PA VSF 17/18/7

OGGETTO: Servizio di riparazione e manutenzione dei veicoli e mezzi d'opera della Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento VII Servizio Viabilità Zona Nord e Sud, articolato in 8 lotti.

FAQ

Nel caso in cui si intende affidare l'attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di pneumatici in subappalto, in fase di gara è sufficiente indicare un solo subappaltatore oppure è obbligatorio fornire una terna?

Nel caso di specie, avuto riguardo per la natura delle prestazioni da affidare e la tipologia di operatori economici a cui il bando si rivolge, tenuto conto altresì del requisito prescritto al punto 8.4.2 del disciplinare (disporre di una sede operativa (officina), dove verranno effettuate le lavorazioni di cui al presente appalto, ubicata nel territorio di uno dei Comuni ricadenti nella sezione a cui si riferisce il lotto al quale si partecipa) – requisito che deve sussistere anche in capo al subappaltatore indicato, anche al fine di favorire la più ampia partecipazione, la stazione appaltante ha optato per una interpretazione comunitariamente orientata della norma, ritenendo che sia sufficiente l'indicazione da parte del concorrente di almeno un subappaltatore che abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare.

La ratio della prescrizione normativa, a maggior ragione nell'ipotesi di subappalto necessario, infatti è quella di conoscere (e poter conseguentemente verificare in capo agli stessi i requisiti di ordine generale e speciale) i subappaltatori fin dal momento della presentazione dell'offerta e tale esigenza è soddisfatta anche nel caso in cui venga indicato un solo subappaltatore in luogo di tre; ne discende evidentemente che, la facoltà di subappaltare la prestazione (l'obbligo, nel caso in esame) rimane circoscritta ad un unico soggetto anziché a tre possibili subappaltatori.

In tal modo la stazione appaltante consegue l'obiettivo di assicurarsi che tutte le prestazioni oggetto d'affidamento siano svolte da soggetti qualificati e i cui requisiti sono verificati già in sede di presentazione dell'offerta, laddove invece esigere di individuare tre distinti subappaltatori in un ambito territoriale circoscritto (per evidenti ragioni funzionali) come nel caso di specie, renderebbe ingiustificatamente più gravosa la partecipazione alla presente gara, con sostanziale ed immotivato nocimento del favor participationis.